



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 / 08/05/2018

Uff. SEGRETERIA TECNICA URBANISTICA

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 77 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO : “ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA COMMERCIALE”.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine dell'ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Presente	NESSI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Presente	OSELLA GIUSEPPE	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PALENZONA CARLO	Assente
ETTORRE COSIMO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Presente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Presente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCULANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Presente
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Presente
LONGHIN RITA	Presente	ZAMPOLLI LUCIANA	Presente
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Assente		

Pertanto sono presenti n. 23 Consiglieri, nonché gli Assessori:

DI CRESCENZO SILVIA, COSTANTINO SILVANO, FERRERO ANGELO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000) modificato con successive varianti urbanistiche;
- Il vigente PRGC è stato adeguato al P.A.I con la variante urbanistica strutturale n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 29.11.2017 è stato adottato il progetto preliminare della Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), in corso di definizione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59*" con il quale sono stati stabiliti i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali disponendo che le Regioni provvedano ad armonizzare e ad adeguare la propria normativa di riferimento ai suddetti principi;

Atteso che la Regione Piemonte, in attuazione del precitato D.Lgs. n. 114 del 1998, con legge 12 novembre 1999, n. 28, ha definito le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione alla tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata L.R. 28 del 1999 i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e ai criteri di programmazione urbanistica disciplinati all'art. 3 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, recante "*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica in attuazione del D.Lgs. 114 del 1998*", con la quale sono stati approvati in fase di prima applicazione detti indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998;

Vista e richiamata la Variante urbanistica n. 3 ex art. 17 comma 7 della L.U.R. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.6.2004, con la quale il vigente P.R.G.C. era stato adeguato, in attuazione del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della L.R. n. 28/99 e s.m.i., agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adottati dalla Regione Piemonte con la suddetta D.C.R. n. 563-13414/1999 nonché ai "*Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'11.06.2001;

Rilevato che i suddetti indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa sono stati successivamente rivisti ed aggiornati più volte dalla Regione Piemonte, e precisamente con D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e con D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Considerato che, in base al combinato disposto degli artt. 29, comma 3, e 31 della Deliberazione Regionale sopra citata, i Comuni sono tenuti ad approvare, secondo il seguente ordine:

- I criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della

Legge Regionale sul commercio;

- L'adeguamento del Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998 in variante al P.R.G.C.;
- Il Regolamento di Polizia Locale e annonaria ai sensi dell'art 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998;
- Le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 28/99 e s.m.i. ed in applicazione della D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 come successivamente modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.04.2012 sono stati approvati i nuovi *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, in sostituzione ed aggiornamento dei precedenti *Criteri comunali* approvati con D.C.C. n. 55 del 11.06.2001, individuando altresì, sulla base dei suddetti *Criteri comunali*, gli ambiti di insediamento commerciale distinti in addensamenti e localizzazioni;

Vista e richiamata la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 19.12.2012 con la quale sono state recepite le osservazioni formulate dalla Regione Piemonte – Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali, con nota del 25.9.2012 e registrata al protocollo generale del Comune in data 1.10.2012 al n. 48017, modificando parzialmente i *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, approvati con la precedente D.C.C. n. 47 del 20.04.2012, risultando, quindi, adeguati alla successiva D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Dato atto che, ciò fatto, a seguito dell'approvazione *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale* adeguati agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, si rende necessario adeguare il vigente P.R.G.C.;

Visto il Progetto Preliminare della Variante urbanistica n. 77 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "Adeguamento del vigente PRGC alla normativa commerciale", redatta dal professionista esterno incaricato con D.D. n. 851 del 15.05.2017 e Disciplinare d'Incarico n. 7543/2017 del 16.06.2017, arch. Raffaella GAMBINO, con studio in Torino Via Giolitti n. 39, trasmessa in data 02.03.2018 prot. N. 13556 e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- A1- Relazione illustrativa;
- Estratto D1- Norme Tecniche di Attuazione (limitatamente agli artt. 2, 7 e 26);
- A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

Elaborati grafici aggiornati:

- Elaborato E1 : "Riconoscimento addensamenti e localizzazioni" – scala 1:5.000;
- Elaborato E2 : "Riconoscimento addensamenti e localizzazioni" – scala 1:5.000;

Rilevato che, come documentato nella Relazione Illustrativa, le principali modifiche di adeguamento apportate al vigente PRGC con la suddetta Variante urbanistica n. 77 rispetto alle norme di attuazione ed agli ambiti di insediamento commerciale addensati e localizzati precedentemente approvati con la Variante urbanistica n. 3 sono così sintetizzate:

- Addensamento A1: la nuova perimetrazione non coincide più con il limite urbanistico del Centro Storico di Moncalieri ma abbraccia anche l'area di Borgo Navile (racchiusa tra la ferrovia ed il Po) e che nella variante urbanistica n. 3 era stata individuata come Addensamento A3. Inoltre il perimetro dell'Addensamento A1 è stato ampliato verso Nord per comprendere l'area posta tra Viale del Castello e via Bogino;
- Addensamenti A3: sono stati individuati i seguenti n. 3 addensamenti commerciali urbani forti A3 di Roma-Sestriere, Genova e Pastrengo. Con i nuovi *Criteri comunali* l'Addensamento A3 "Roma-Sestriere" è stata modificato rispetto alla perimetrazione unica prevista dalla Variante n. 3 risultando composto dai due ambiti separati di Corso Roma e di via Sestriere.

L'addensamento A3 "Genova" deriva dalla trasformazione in A3 ed accorpamento dei due precedenti addensamenti A4 di "Genova-p.zza Failla" e "Genova-Testona" previsti dalla Variante urbanistica n. 3. L'addensamento A3 "Pastrengo" deriva dalla trasformazione in A3 e modesta riduzione del precedente addensamento A4 "Borgo Mercato-via Pastrengo" previsto dalla Variante n. 3;

- Addensamenti A4: viene confermato l'addensamento A4 "S.Maria" già previsto dalla Variante n. 3 in Borgata S.Maria. E' stato previsto il nuovo addensamento A4 "corso Savona" lungo l'asse stradale Corso Savona, arteriale rispetto all'agglomerato urbano. Viene stralciato l'addensamento A4 "Tagliaferro" previsto dalla Variante urbanistica n. 3 a fronte di una inconsistente rete commerciale;
- Addensamento A5: è stato confermato l'addensamento A5 "Sanda-Vadò" già previsto dalla Variante urbanistica n. 3, ampliandone di poco il perimetro per includere al suo interno un edificio industriale dismesso. Sul predetto addensamento è stato approvato il P.U.C. con D.C.C. n. 145 dell'11.10.2008, previo parere preventivo rilasciato dall'allora Provincia di Torino (n. D.D. n. 65-36713/2008 del 19.06.08) e confermato per silenzio assenso con nota prot n. 53862 del 10.11.2009;
- Localizzazione L2: la localizzazione L2 corrisponde alla trasformazione della vecchia localizzazione L3 prevista dalla Variante urbanistica n. 3, successivamente ampliata a seguito dell'autorizzazione regionale di un gran centro commerciale (G-CC2);
- Aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC legate alla disciplina del commercio (già adeguate alla normativa regionale sul commercio in applicazione della precedente D.C.R. n. 563-13414/1999) per raccordo rispetto alle successive modifiche e revisioni agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica adottate dalla Regione Piemonte con le D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 nonché rispetto ai nuovi *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale* approvati con la D.C.C. n. 47 del 20.4.2012 come successivamente modificati con la D.C.C. n. 169 del 19.12.2012;

Preso atto che le modifiche apportate con la suddetta Variante urbanistica n. 77 consistono unicamente in un mero adeguamento del vigente P.R.G.C. alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e nella trasposizione nel vigente P.R.G.C. degli ambiti di insediamento commerciale approvati, unitamente ai *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, con la D.C.C. n. 47 del 20.4.2012 come successivamente modificata con la D.C.C. n. 169 del 19.12.2012;

Rilevato che, come documentato al paragrafo 2) della Relazione Illustrativa che si richiama integralmente, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R. , come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :

- a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: la presente Variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex -officio" da parte della Regione;
- b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;

- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge: la presente Variante urbanistica non modifica l'assetto delle aree a servizi previsti dal vigente PRGC né interviene a ridurre o ad aumentare la dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale;
- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente: la presente Variante urbanistica non agisce sulla capacità insediativa del PRG;
- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante urbanistica non incrementa la superfici territoriali e non modifica gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive del vigente PRGC;
- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti: la presente Variante non modifica l'assetto dei vincoli e prescrizioni di tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali di tipo "A" del vigente PRGC che rivestono carattere storico-artistico o ambientale o documentario;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le modifiche apportate con la presente Variante urbanistica consistono unicamente in un mero aggiornamento del vigente PRGC rispetto alla normativa regionale in materia di commercio, sono ricomprese all'interno del perimetro dei distretti urbanistici del vigente PRG dotati di adeguate opere di urbanizzazione primaria e non prevedono, quindi, nuove aree insediative e/o di espansione, nè sono previste variazioni agli azzonamenti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale per la presente Variante urbanistica parziale n. 77 al vigente PRGC intende avvalersi del procedimento integrato di approvazione e valutazione dove la prevista verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sarà esperita contestualmente alla fase di pubblicazione della variante medesima secondo le modalità disciplinate nella tabella "j.1." dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Preso atto che, come documentato nella Relazione illustrativa, la presente Variante Urbanistica n. 77 al vigente PRGC:

- non modificando alcuna previsione localizzativa risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
- non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati nel progetto preliminare della Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) adottato con D.C.C. n. 129 del 29.11.2017, in corso di definizione;
- risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, come documentato al paragrafo 4 della Relazione illustrativa, la presente Variante

urbanistica risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 13.03.2018;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L. n. 114/98 e s.m.i., la L.R. n. 28/99 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Progetto preliminare di Variante urbanistica n. 77 al vigente P.R.G.C. ad oggetto :*"Adeguamento del vigente PRGC alla normativo commerciale"*, redatta dal professionista esterno incaricato con D.D. n. 851 del 15.05.2017 e Disciplinare d'Incarico n. 7543/2017 del 16.06.2017, arch. Raffaella GAMBINO, con studio in Torino Via Giolitti n. 39, trasmessa in data 02.03.2018 prot. N. 13556 e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 - A1- Relazione illustrativa;
 - Estratto D1- Norme Tecniche di Attuazione (limitatamente agli artt. 2, 7 e 26);
 - A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;Elaborati grafici aggiornati:
 - Elaborato E1 :*"Riconoscimento addensamenti e localizzazioni"* – scala 1:5.000;
 - Elaborato E2 :*"Riconoscimento addensamenti e localizzazioni"* – scala 1:5.000;
2. Di dare atto che le modifiche apportate con la Variante urbanistica n. 77 di cui al punto 1) della presente deliberazione consistono unicamente in un mero adeguamento del vigente P.R.G.C. alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e nella trasposizione nel vigente P.R.G.C. degli ambiti di insediamento commerciale approvati, unitamente ai *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, con la D.C.C. n. 47 del 20.4.2012 come successivamente modificata con la D.C.C. n. 169 del 19.12.2012;
3. Di dare atto che gli elaborati cartografici e le N.T.A. adottati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati e N.T.A. del vigente PRGC;
4. Di dare atto che, come documentato al paragrafo 2) della Relazione Illustrativa, il progetto preliminare di Variante urbanistica di cui al punto 1) del presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :
 - a. Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: la presente Variante urbanistica non

modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex - officio" da parte della Regione;

- b. Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;
 - c. Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d. Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge: la presente Variante urbanistica non modifica l'assetto delle aree a servizi previsti dal vigente PRGC ne interviene a ridurre o ad aumentare la dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale;
 - e. Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente: la presente Variante urbanistica non agisce sulla capacità insediativa del PRG;
 - f. Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento: la presente Variante urbanistica non incrementa la superfici territoriali e non modifica gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive del vigente PRGC;
 - g. Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;
 - h. Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti: la presente Variante non modifica l'assetto dei vincoli e prescrizioni di tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali di tipo "A" del vigente PRGC che rivestono carattere storico-artistico o ambientale o documentario;
5. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le modifiche apportate con la Variante urbanistica n. 77 di cui al punto 1) della presente deliberazione consistono unicamente in un mero aggiornamento del vigente PRGC rispetto alla normativa regionale in materia di commercio, sono ricomprese all'interno del perimetro dei distretti urbanistici del vigente PRG dotati di adeguate opere di urbanizzazione primaria e non prevedono, quindi, nuove aree insediative e/o di espansione, nè sono previste variazioni agli azionamenti;
6. Di dare atto che, la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 17 comma 8 della L.U.R., sarà esperita contestualmente alla fase di pubblicazione della variante medesima secondo le modalità disciplinate nella tabella "j.1." dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

7. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione, non modificando alcuna previsione localizzativa, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
8. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati nel progetto preliminare della Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) adottato con D.C.C. n. 129 del 29.11.2017, in corso di definizione;
9. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 1) della presente deliberazione risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, per le motivazioni indicate al paragrafo 4 della Relazione illustrativa, risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;
10. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
11. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Il Sindaco illustra la proposta di delibera in oggetto.

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 10 Consiglieri:

Calligaro, Ettore, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Palenzona, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri
Votanti n. 15 Consiglieri
Voti favorevoli n. 15
Astenuiti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 10 Consiglieri:

Calligaro, Ettore, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Palenzona, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri
Votanti n. 15 Consiglieri
Voti favorevoli n. 15
Astenuiti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)